REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere, relatore
Luigia Iocca	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio a istanza di parte iscritto al n. 3927/AGGIO del registro di segreteria,

promosso da:

Esattorie S.r.l., Unipersonale in liquidazione e in concordato preventivo, P. IVA 00236040945, in persona del liquidatore giudiziale dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno (altresì qualificatasi rappresentante legale), autorizzata con provvedimento del giudice delegato del 27/3/2017, con sede a Isernia in C.so Garibaldi, n. 381, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo D'Alessio (pec avv.leopoldodalessio@pec.giuffre.it.), presso il cui studio in Colli a Volturno (IS), alla Via Regina Elena n. 15 elettivamente domicilia;

contro:

Comune di Montaquila (IS), con sede in Montaquila (IS), alla Via

Roma, n. 68, in persona del Sindaco e l.r.p.t. Marciano Ricci (C.F. e P.IVA 00069590941), rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Ester Ricci, e con questi domiciliato in Isernia alla via Borgo Nuovo n. 15 (pec: avvassuntaester.ricci@pecavvocatiisernia.it);

con l'intervento:

del pubblico ministero ex art. 175 c.g.c.

Visti l'atto introduttivo, la memoria di costituzione, gli atti successivi e la documentazione tutta presente agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 22 ottobre 2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, per la parte ricorrente l'avv. Leopoldo D'Alessio, per il Comune di Montaquila l'avv. Francesco Siravo per delega scritta dell'avv. Assunta Ester Ricci, il p.m. nella persona del SPG dott. Roberto Formisani.

Ritenuto in

F A T T O

1. – Introduzione del giudizio.

Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 172 e ss. del codice di giustizia contabile, la società Esattorie S.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo con cessione dei beni (nel prosieguo, anche "*Esattorie*" o "*la società*"), in persona del liquidatore giudiziale e legale rappresentante *pro tempore*, chiede l'accertamento del proprio diritto di credito nei confronti del Comune di Montaquila (da ora in avanti, anche semplicemente "il Comune") e la conseguente condanna dell'ente al pagamento della somma di € 29.338,78 (importo che nelle conclusioni viene indicato in € 29.388,78, vedi *infra*), ovvero di quella diversa

somma risultante in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

La ricorrente espone di essere succeduta alla pregressa concessionaria del servizio di riscossione allora denominata S.R.T. S.p.A., e di avere operato, in forza della convenzione stipulata in data 16 ottobre 2000 con il Comune nella gestione delle attività concernenti la riscossione dell'ICI; la riscossione della TARSU; la riscossione delle entrate patrimoniali comunali e di quelle assimilate, comprese le entrate relative a canoni idrici, rete fognante e acque reflue.

La società rappresenta inoltre che il rapporto concessorio era proseguito fino al 31 dicembre 2010, data originariamente prevista per la cessazione del regime transitorio introdotto dalla riforma del servizio nazionale della riscossione.

Evidenzia che, a seguito della cessazione del rapporto concessorio e della conclusione del periodo transitorio di cui all'art. 3, commi 24 e seguenti, della legge n. 248/2005, le parti hanno proceduto, in data 1° luglio 2011, alla consegna dei residui di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2010 redigendo apposito verbale.

Secondo la ricorrente, dal verbale di consegna emergerebbe l'esistenza di residui complessivi pari a € 37.540,75, distinti tra:

- € 19.960,57 relativi a ruoli e liste di carico già anticipati dal concessionario (c.d. *non riscosso come riscosso*);

- € 17.580,18 relativi a ruoli e liste di carico a "*solo scosso*" per procedure coattive.

La ricorrente attribuisce a tale verbale valore ricognitivo del credito e

ritiene che le somme ivi riportate, detratte alcune somme già corrisposte dall'ente, costituiscano crediti ancora esistenti e non definitivamente regolati tra le parti, per un importo complessivo di € 29.338,78.

La società espone (cfr. pagg. 5-6 del ricorso) anche: "*Infine è opportuno evidenziare che l'articolo 4 del DL 119/2018, cosiddetto decreto sulla pace fiscale, che ha approvato lo stralcio di una buona fetta di piccoli debiti riferiti ad annualità pregresse contenuti nei ruoli resi esecutivi dal 2000 al 2010 comma l, ha stabilito che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal l0 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato l del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo l, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La norma prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata*

iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 esistenti alla data del 23 ottobre 2018. Relativamente alle medesime quote non troverà applicazione la disciplina sul discarico per inesigibilità prevista dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999. Si tratta di uno stralcio del debito che coinvolge tutti i residui non riscossi, senza distinzione di natura e titolarità impositiva, non accompagnata da alcuna forma di compensazione per le casse pubbliche e che comporta una sanatoria sulle inesigibilità dei residui non riscossi, con esclusione di ogni forma di valutazione sull'operato dell'Agente nazionale della riscossione. Regioni, Province, Comuni, consorzi di bonifica, agenzie, ministeri, ordini, società pubbliche, società miste sono coinvolti per tutti i carichi iscritti a ruolo che presentano un residuo non riscosso fino a 1000. Pertanto alla luce della richiamata normativa le somme anticipate dalla ricorrente a tale titolo nell'interesse del Comune di San Massimo vanno da quest'ultimo restituite anche perché non più esigibili dal Comune stesso".

Conclude chiedendo di: "*accogliere il ricorso e per l'effetto; 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente (in attuazione del dettato normativo, nonché in ossequio alla consolidata giurisprudenza), ad ottenere dal Comune di Montaquila, in persona del Sindaco p.t., legale rapp.te p.t., il pagamento della complessiva somma di € 29.388,78, o quella diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge maturati e maturandi dalla data di messa in mora al saldo; 2) condannare il Comune di Montaquila, in persona del Sindaco p.t., legale rapp.te p.t., a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di € 29.388,78, o quella diversa somma, maggiore o*

minore che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge maturati e maturandi dalla data di messa in mora al saldo; 3) condannare, altresì, il Comune di Montaquila, in persona del Sindaco p.t., legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: A) chiede ammettersi CTU contabile per la determinazione delle poste attive a credito di Esattorie S.p.A."

2. – Le iniziative amministrative antecedenti al giudizio.

Dalla documentazione versata in atti (cfr. la produzione allegata dal Comune) emerge tuttavia che già prima della consegna dei residui il rapporto tra le parti è stato interessato da una lunga interlocuzione amministrativa concernente le quote inesigibili (cfr., in particolare, le domande di discarico di Esattorie del 28 maggio 2008, del 17 marzo 2009, del 16 luglio 2009 e del 22 ottobre 2009, e i conseguenti provvedimenti del 2008, 2009 e 2010 con cui il Comune rigettava tali richieste, rilevando l'insufficienza delle attività esecutive svolte, la mancata dimostrazione dell'inesigibilità dei crediti e la necessità di attivare strumenti cautelari ed esecutivi ulteriori).

Successivamente alla consegna del citato verbale, con nota del 28 ottobre 2011 il responsabile del servizio finanziario chiedeva al concessionario dettagliate informazioni sulle date di notifica delle cartelle comprese nei residui di gestione consegnati il 1° luglio 2011.

In data 8 maggio 2012 il medesimo responsabile comunicava alla società che, all'esito delle verifiche eseguite sui ruoli già anticipati all'ente nell'ambito della "*procedura riscosso per non riscosso*", risultava

dovuto a titolo di rimborso per somme sgravate l'importo di € 19.520,44, precisando le modalità di pagamento rateizzato dello stesso.

3. – L'atto di diniego di discarico del 9 agosto 2012.

In data 9 agosto 2012 il responsabile del servizio finanziario del Comune adottava l'atto prot. n. 5001 recante formale diniego di discarico ai sensi degli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 112/1999.

Il provvedimento richiamava espressamente "*la comunicazione di inesigibilità*" del 1° luglio 2011 (che formalmente, però, corrispondeva al "*VERBALE DI CONSEGNA Residui di gestione alla data del 31/12/2010*"); la documentazione successivamente trasmessa dal concessionario; il riconoscimento del credito di € 19.520,44 per somme anticipate dall'agente e poi sgravate.

Il Comune rilevava quindi la violazione sia dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999, per tardiva presentazione delle comunicazioni di inesigibilità (inviate oltre il termine del terzo anno successivo a quello della consegna del ruolo); che dell'art. 19, comma 2, lett. e), per irregolarità nelle notifiche di numerose cartelle, "*avvenute oltre il termine indicato nel comma 2 lettera a) dell'articolo 19 del Dlgs 112/1999*".

Conseguentemente, negava il discarico delle quote e applicava la sanzione prevista dall'art. 20 del medesimo decreto. Contestualmente, quantificava tale sanzione in € 9.378,21, "*…corrispondente ad 1/4 degli importi residui*" e tratteneva tale somma sul credito riconosciuto di € 19.520,44. Disponeva, quindi, il pagamento della sola differenza pari

a € 10.142,23.

4. – La corrispondenza del 2013-2014.

La disputa proseguiva attraverso un intenso scambio di corrispondenza tra le parti.

Con nota del 22 novembre 2013 Esattorie chiedeva al Comune l'asseverazione della posizione contabile, assumendo di vantare un credito complessivo pari a € 39.481,01.

Con nota del 29 novembre 2013 il Comune rispondeva precisando che la posizione relativa alle quote inesigibili era stata definitivamente chiusa mediante il diniego del 9 agosto 2012, e che il credito di € 10.142,23 derivante dal riconoscimento delle somme sgravate era stato estinto mediante i mandati di pagamento nn. 1122 e 1338. A suo avviso, residuavano invece verifiche concernenti partite passive riferibili a mancati riversamenti del concessionario.

Con successiva nota del 12 dicembre 2013 la società contestava tale ricostruzione e insisteva nel ritenere sussistente un proprio credito complessivo di € 29.338,78, che a suo dire derivava da due titoli: i residui di gestione, quantificati in € 19.520,44, e gli sgravi concessi dal Comune, per il residuo importo di € 9.378,21 (la somma delle due poste così indicate, tuttavia, è pari a € 28.898,65 e non coincide – si osserva – con il totale richiesto).

In particolare, per i residui di gestione Esattorie assumeva dovute le "*somme anticipate, pari ad €. 19.520,44 (pari ad €. 19.960,57 meno €. 440,10 contestate e da noi riconosciute)*".

Quanto agli sgravi, nella nota si affermava: «*1. Con provvedimento emessi*

da codesto Comune sono stati disposti sgravi a favore dei contribuenti per complessivi €. 19.520,44, regolarmente eseguiti; 2. Con nota del 08/05/2012, prot. 2993, a firma del Responsabile del Servizio Rag. Renato Perna, "si porta a conoscenza della Società che da controlli effettuati sui residui a ruolo già anticipati all'Ente (procedura riscosso per non riscosso) la somma spettante a titolo di rimborso per somme sgravate ammonta ad €. 19.520,44". Nella stessa nota veniva comunicato che l'importo sarebbe stato versato in tre rate. 3. Successivamente sono pervenuti pagamenti di €. 8.000,00 in data 09/11/2012 ed €. 2.142.23 in data 30/01/2013 . Pertanto a fronte degli sgravi disposti dal Comune resta un nostro credito di €. 9.378,21».

L'importo preteso di € 29.338,78 deriva, quindi (opina il collegio), dalla sommatoria di € 19.960,57 (residui di gestione riportati nel verbale di consegna del 1° luglio 2011, e non di € 19.520,44 indicati nella medesima nota) e di € 9.378,21 (sgravi non pagati).

Il Comune replicava con nota del 17 gennaio 2014 ribadendo la correttezza del procedimento di discarico e sostenendo che i residui consegnati il 1° luglio 2011 dovessero qualificarsi come quote inesigibili e non come crediti residui del concessionario.

Seguivano ulteriori richieste di pagamento formulate per conto della società dal liquidatore in data 3 giugno 2014 e dall'avv. Leopoldo D'Alessio nel dicembre 2014.

Tali richieste venivano costantemente contestate dal Comune mediante le note del 20 giugno 2014 e del 30 dicembre 2014.

5. – Costituzione del Comune di Montaquila.

Si è costituito ritualmente in giudizio il Comune di Montaquila, in

persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Ester Ricci, contestando integralmente il ricorso, le domande formulate e la documentazione prodotta dalla società ricorrente.

L'ente ha eccepito preliminarmente l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo che le somme richieste non possano qualificarsi come crediti certi, liquidi ed esigibili.

Nel merito il Comune ha premesso che, a seguito della riforma del sistema nazionale della riscossione e della deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 21 settembre 2007, è stata affidata ad Equitalia S.p.A. la riscossione coattiva delle entrate comunali mediante ruolo. Quindi, ha argomentato che il verbale di consegna del 1° luglio 2011 non costituisce riconoscimento o ricognizione del debito e che fu unilateralmente predisposto dal concessionario e successivamente sottoposto a verifica.

Inoltre, ha dedotto che gran parte delle somme riportate tra i residui costituivano in realtà quote inesigibili.

L'ente ha poi evidenziato che il responsabile del servizio finanziario effettuò una verifica analitica della documentazione trasmessa da Esattorie, pervenendo al riconoscimento del solo credito di € 19.520,44 relativo a somme già anticipate dal concessionario e successivamente oggetto di sgravio da parte del Comune.

Con riferimento alle ulteriori poste creditorie, il Comune ha sostenuto che le stesse devono essere ricondotte al procedimento di discarico delle quote inesigibili previsto dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.

A tal fine, ha richiamato le comunicazioni di quote inesigibili

presentate dal concessionario negli anni 2008-2011; i provvedimenti di rigetto già adottati in sede amministrativa; il successivo atto di diniego di discarico del 9/8/2012, prot. n. 5001; l'applicazione della sanzione ex art. 20 del d.lgs. n. 112/1999.

La parte resistente ha rimarcato, inoltre, di avere già corrisposto il saldo risultante dal riconoscimento delle somme sgravate dopo l'applicazione della compensazione derivante dalla sanzione prevista dalla normativa sul discarico, e che il provvedimento di diniego del 9 agosto 2012 non è stato impugnato.

Ha concluso pertanto chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio, con distrazione al procuratore del Comune.

6. – Intervento della Procura regionale.

Nel giudizio è intervenuto il pubblico ministero ex art. 175 c.g.c., formulando osservazioni sia sul piano processuale che sostanziale.

In particolare, la Procura ha evidenziato:

- la necessità di verificare l'effettiva legittimazione attiva della società ricorrente;
- la regolarità della rappresentanza processuale esercitata dal liquidatore;
- l'incidenza, sul rapporto controverso, del procedimento di concordato preventivo;
- la correttezza della ricostruzione contabile prospettata dalla società.

Ha manifestato inoltre dubbi circa sia sull'effettiva consistenza del credito azionato e sulla sufficienza della documentazione prodotta; sia

sulla sussistenza del rapporto tra i residui di gestione e le precedenti comunicazioni di inesigibilità, nonché sulle modalità di gestione dei ruoli da parte del concessionario.

Conclusivamente il pubblico ministero ha chiesto il rigetto della domanda ovvero, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità o inammissibilità del ricorso qualora ne fossero emersi i presupposti.

7. – Le questioni preliminari rilevate dal collegio.

Nel corso della trattazione sono emerse alcune questioni preliminari concernenti la legittimazione processuale della società ricorrente, i poteri del liquidatore giudiziale, la corretta individuazione del soggetto titolare del credito e l'incidenza della procedura concorsuale sul presente giudizio.

Tali questioni sono state ampiamente discusse dalle parti e dalla Procura a seguito dell'ordinanza n. 24 del 2021.

Il collegio, poi, ha ritenuto che gli elementi acquisiti non consentissero un'immediata definizione del giudizio in rito, e per conseguenza ha emesso l'ordinanza n. 1/2026.

8. – L'ordinanza istruttoria n. 1/2026.

Con l'ordinanza istruttoria n. 1/2026, la Sezione ha evidenziato come non risultasse sufficientemente chiarito il rapporto intercorrente tra i residui riportati nel verbale di consegna del 1° luglio 2011 e le comunicazioni di inesigibilità richiamate dal Comune, né apparisse adeguatamente ricostruita la concreta attività di riscossione e recupero svolta dal concessionario con riferimento alle singole posizioni.

Essa ha ritenuto, pertanto, necessario:

- acquisire ulteriori elementi istruttori idonei a chiarire l'identificazione dei ruoli richiamati nel verbale, le date di consegna dei medesimi al concessionario, le attività di notificazione svolte, il rispetto dei termini previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 e le attività esecutive eventualmente realizzate;

- approfondire l'esatta ricostruzione dei rapporti dare-avere intercorsi tra le parti, nonché il fondamento delle contestazioni contenute nel provvedimento di diniego di discarico adottato dal Comune nel 2012.

Per tali motivi, ha assegnato alle parti il termine di novanta giorni per il deposito di memorie e documentazione integrativa.

9. – Le produzioni della società Esattorie successive all'ordinanza.

In esecuzione dell'ordinanza la società ha depositato note autorizzate in data 11 maggio 2026.

Con tale atto la ricorrente ha ribadito che il credito trova origine nell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione svolta in esecuzione della convenzione del 2000 e insistito nel sostenere che il verbale di consegna costituisce prova documentale del credito vantato nei confronti del Comune.

La società ha contestato inoltre la qualificazione operata dall'amministrazione, sostenendo che i residui indicati nel verbale non potevano essere qualificati come comunicazioni di inesigibilità; ha richiamato il riconoscimento operato dal responsabile del servizio finanziario comunale, che aveva individuato in € 19.520,44 l'importo dovuto a titolo di rimborso per somme anticipate e poi sgravate.

Ha prodotto nuovamente il verbale di consegna dei residui e i prospetti

concernenti i residui *ante* 2006, depositando, inoltre, documentazione relativa alle notifiche effettuate nell'ambito dell'attività esattoriale e la documentazione bancaria attestante le anticipazioni e i bonifici eseguiti in favore del Comune, assumendo che tali elementi confermino l'effettivo svolgimento delle attività di riscossione e la consistenza delle poste creditorie rivendicate.

10. – Le produzioni del Comune successive all'ordinanza.

Con note autorizzate parimenti depositate in data 11 maggio 2026, il Comune di Montaquila ha proceduto al deposito della documentazione richiesta dal collegio.

In particolare, l'ente ha prodotto il documento n. 18, costituito dal prospetto analitico originariamente allegato all'atto di diniego di discarico del 9 agosto 2012.

Ha depositato inoltre il documento n. 19, contenente un'elaborazione dei dati ricavati dalle liste di carico comunali.

Il Comune ritiene che tali documenti dimostrino la piena coincidenza tra i residui riportati nel verbale del 1° luglio 2011 e le posizioni oggetto del procedimento di discarico conclusosi con il provvedimento del 9 agosto 2012.

11. – Chiusura della fase istruttoria.

All'esito dell'attività istruttoria disposta con l'ordinanza n. 1/2026, la causa è stata aggiornata alla data odierna, in vista della quale il Comune con note depositate in data 2 ottobre scorso ha insistito per il rigetto integrale della domanda proposta da Esattorie, confermando le conclusioni rassegnate nelle precedenti difese.

Nel corso della discussione, le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni e conclusioni come da verbale.

Il p.m. ha concluso conformemente alle valutazioni già espresse.

La causa è stata quindi posta in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. – Delimitazione dell'oggetto del giudizio.

La controversia sottoposta al collegio concerne l'accertamento del preteso credito di € 29.338,78 (nelle conclusioni, come detto, è riportato il diverso importo di € 29.388,78) vantato da Esattorie S.r.l. nei confronti del Comune di Montaquila, credito che la società ricorrente assume derivare dai residui di gestione consegnati alla cessazione del rapporto concessorio mediante verbale del 1° luglio 2011.

Tale pretesa sul piano amministrativo è stata rivendicata da Esattorie nella citata nota del 12 dicembre 2013, con cui la società sosteneva di vantare un credito complessivo di € 29.338,78 asseritamente derivante, da un lato, dai residui di gestione risultanti dalla cessazione del rapporto concessorio e, dall'altro, da somme riferite a sgravi concessi dal Comune. In tale nota Esattorie riconduceva l'importo di € 19.520,44 alle somme anticipate in relazione ai residui di gestione *("… pari ad €. 19.960,57 meno €. 440,10 contestate e da noi riconosciute)*" e assumeva altresì l'esistenza di un ulteriore credito residuo di € 9.378,21 connesso agli sgravi eseguiti su disposizione dell'ente (v. meglio sopra, § 4).

L'importo di € 29.338,78 richiesto con l'odierno ricorso deriva, quindi, dalla sommatoria di € 19.960,57 (residui di gestione riportati nel

verbale di consegna del 1° luglio 2011, e non di € 19.520,44 indicati nella medesima nota) e di € 9.378,21 (sgravi non pagati).

2. – Le questioni preliminari.

Le eccezioni concernenti la legittimazione della ricorrente, la qualità del liquidatore e la regolarità della rappresentanza processuale risultano già risolte in precedenti decisioni di questa Sezione (tra le tante, cfr. sent. n. 36/2022, n. 22/2023 e n. 46/2025), da cui non vi è motivo per discostarsi e alle cui motivazioni si rinvia.

3. – Il quadro convenzionale di riferimento.

La soluzione della controversia richiede una preliminare ricostruzione del contenuto della convenzione stipulata in data 16 ottobre 2000 tra il Comune e la società concessionaria allora denominata S.R.T. S.p.A.

3.1. – Oggetto del rapporto.

Dalla convenzione emerge che il concessionario era incaricato della riscossione dell'ICI, della TARSU, delle entrate patrimoniali comunali e dei canoni relativi al servizio idrico, alla rete fognante e alle acque reflue, oltre che delle ulteriori entrate assimilate contemplate dal regolamento negoziale. La controversia investe tutte le principali categorie di entrata disciplinate dalla convenzione, come risulta dalla composizione dei residui riportati nel verbale del 1° luglio 2011.

3.2. – Durata del rapporto.

La convenzione stabiliva che il servizio avesse durata coincidente con quella della concessione ministeriale del servizio nazionale della riscossione.

Tale previsione spiega la prosecuzione del rapporto fino al 31 dicembre

2010, termine inizialmente previsto ai fini della cessazione del regime transitorio conseguente alla riforma della riscossione, poi prorogato fino al 30 giugno 2017.

3.3 – Obblighi di anticipazione.

Particolare importanza assume l'art. 4 della sezione dedicata alle entrate patrimoniali e la corrispondente disciplina prevista per la TARSU.

La clausola stabiliva che le somme iscritte nelle liste di carico fossero cedute al concessionario, il quale ne diventava beneficiario assumendo, al contempo, l'obbligo di effettuare versamenti e anticipazioni in favore del Comune indipendentemente dall'effettiva riscossione presso i contribuenti.

3.4 – Diritto al rimborso e al discarico.

L'art. 6 della convenzione stabilisce espressamente che il concessionario: "*ha diritto al rimborso ed al discarico delle quote inesigibili sulla scorta delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. 112/99*".

La convenzione, pertanto, non riconosce un diritto automatico al rimborso delle somme non riscosse, ma subordina la definitiva regolazione delle relative posizioni alla verifica amministrativa prevista dalla normativa speciale.

4. – Il verbale di consegna del 1° luglio 2011.

Parte ricorrente fonda la propria pretesa sul verbale di consegna dei residui di gestione sottoscritto in data 1° luglio 2011.

Da esso risultano residui complessivi pari ad € 37.540,75, suddivisi tra:

- € 19.960,57 relativi a ruoli e liste di carico anticipati;
- € 17.580,18 relativi a ruoli e liste di carico "*a solo scosso*".

5. – Nel merito.

La pretesa fatta valere in giudizio di € 29.388,78 si fonda sulla sommatoria della somma di € 19.960,57 risultante dal verbale di consegna dei residui del 1° luglio 2011 (rideterminata successivamente in € 19.520,44), nonché sull'ulteriore importo di € 9.378,21 che la società sostiene residuare da sgravi concessi dal Comune ai contribuenti.

In via preliminare, il collegio osserva che la clausola contenuta nello stesso verbale e apposta dal Comune, secondo cui i residui sono "*redatti unilateralmente da Esattorie e salvo successiva verifica del Comune*", impedisce di qualificare il documento quale ricognizione definitiva del debito o riconoscimento della pretesa della concessionaria.

In altri termini, tale formulazione esclude che l'ente civico abbia definitivamente approvato il contenuto della documentazione predisposta da Esattorie anche perché con essa si riservava espressamente una successiva attività di controllo.

Il comportamento successivamente tenuto dal Comune, come emerge dalle successive note, conferma tale interpretazione.

E difatti, per l'importo della prima posta derivante dai residui di gestione afferenti ad anticipazioni effettuate dalla concessionaria assume particolare rilievo la nota comunale prot. n. 2993 dell'8 maggio 2012, il provvedimento comunale di diniego di discarico di quote inesigibili (prot. n. 5001 del 9 agosto 2012), emesso nell'ambito dello specifico procedimento previsto dal d.lgs. n. 112 del 1999, nonché la

successiva nota di Esattorie del 12 dicembre 2013.

In particolare, nella prima nota, il Comune dà atto alla società che "*da controlli effettuati sui residui a ruolo già anticipati all'Ente (procedura riscosso per non riscosso), la somma spettante a titolo di rimborso per somme sgravate ammonta ad € 19.520,44*", di cui assicura il pagamento in tre rate di cui "*una prima rata di € 4.000 entro la data del 31/07/2012, una seconda rata di € 4.000 entro il 30/09/2012, la parte residua entro e non oltre il 30/11/2012*".

A detta nota fa seguito il citato provvedimento di diniego che, per quanto qui occupa, richiamando la "*comunicazione di inesigibilità presentata in data 01/07/2011*", conferma l'"*accoglimento del diritto a rimborso di importi per un totale di euro 19.520,44 anticipati dall'Agente ma non dovuti all'Ente perché oggetto di provvedimenti di sgravio*" di cui alla citata nota del 2993/2012; ha quindi stabilito, "*secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. n. 112/99*", il versamento della sanzione "*corrispondente ad ¼ degli importi residui pari ad € 9378,21*", ponendola in compensazione con il credito riconosciuto di € 19.520,44: "*Visto quanto dovuto a titolo di rimborso come specificato in premessa, tale somma verrà trattenuta effettuando i rimborso per la differenza di € 10.142,23*" (19.520,44 - 9.378,21=10.142,23).

Dal canto suo Esattorie, a tali atti replicava con nota del 12 dicembre 2013 nella quale riconduceva la somma di € 19.520,44 alla posta originaria di € 19.960,57, qualificandola espressamente come importo corrispondente a quest'ultima al netto delle somme contestate dal

Comune e riconosciute dalla stessa concessionaria ("*€. 19.960,57 meno €. 440,10 contestate e da noi riconosciute*").

Da tali atti emerge, pertanto, il riconoscimento sui residui di gestione afferenti ad anticipazioni effettuate dalla concessionaria, della somma di € 19.520,44 (c.d. *non riscosso come riscosso*), e la successiva avvenuta regolazione del rapporto con Esattorie con il pagamento da parte del Comune di € 8.000,00 in data 09/11/2012 ed € 2.142,23 in data 30/01/2013 (per un totale di € 10.142,23).

Dalla documentazione prodotta dal Comune a seguito dell'ordinanza istruttoria si è accertato che con il provvedimento di diniego di discarico il Comune ha analiticamente controllato le singole posizioni riportate nei residui, anche sulla base degli atti successivamente consegnati (cfr. anche il prospetto all. 18, parte integrante dell'atto di diniego, da ultimo depositato dal Comune).

Il provvedimento dell'ente locale ha regolato il rapporto tra le parti in merito alle partite considerate, comminando la sanzione, ed è ormai definitivo, indipendentemente dalla sua legittimità, in quanto non impugnato entro il termine decadenziale di novanta giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Dunque, nulla più pare essere dovuto dal Comune in virtù di tale posta, avendo l'ente civico provveduto a riconoscere la suddetta somma e a liquidarla in favore di Esattorie, sia pure al netto della veduta irrogata sanzione, non più contestabile (per le ragioni appena indicate), quantificata dal Comune in € 9.378,21.

Quanto alla seconda pretesa, la documentazione versata in atti non consente di accertare che essa trovi effettivo riscontro in autonome operazioni contabili idonee a generare un distinto credito in favore della concessionaria.

La situazione dare-avere risultante dai residui di gestione risulta definita dal provvedimento di discarico dell'ente, e gravava sulla ricorrente l'onere di dimostrare, mediante idonea documentazione contabile e amministrativa, l'effettiva esistenza delle ulteriori poste creditorie rivendicate e il relativo ammontare.

Nell'esposta nota del 12 dicembre 2013, si ricorda, Esattorie sostiene che il Comune ha disposto sgravi a favore dei contribuenti per complessivi € 19.520,44, ragion per cui sottratti i pagamenti di € 8.000,00 e di € 2.142,23, sarebbe residuato il vantato credito di € 9.378,21.

In particolare, la nota comunale dell'8 maggio 2012 si limita a comunicare che, all'esito delle verifiche effettuate sui residui relativi ai *ruoli già anticipati* dall'agente della riscossione, era individuato un credito di € 19.520,44 a favore di Esattorie a titolo di rimborso per somme oggetto di sgravio.

Analogamente, con nota del 29 novembre 2013 il Comune rappresentava che la posizione relativa alle quote inesigibili doveva ritenersi definita alla luce del provvedimento di diniego adottato nel 2012 e che l'importo riconosciuto a titolo di rimborso era stato integralmente regolato mediante i pagamenti già effettuati in data 09/11/2012 e in data 30/01/2013.

A tale comunicazione Esattorie replicava con nota del 12 dicembre 2013, nella quale riconduceva la somma di € 19.520,44 alla posta originaria di € 19.960,57, qualificandola espressamente come importo corrispondente a quest'ultima al netto delle somme contestate dal Comune e riconosciute dalla stessa concessionaria ("*€. 19.960,57 meno €. 440,10 contestate e da noi riconosciute*"). Inoltre, quanto agli sgravi, riconosceva che questi fossero stati disposti dal Comune per € 19.520,44, "*regolarmente eseguiti*" e pagati, e che "*Pertanto a fronte degli sgravi disposti dal Comune resta un nostro credito di € 9.378,21*".

Tale affermazione assume particolare rilievo ai fini della decisione, poiché evidenzia che nella prospettazione della ricorrente vengono a configurarsi due distinte poste creditorie, di cui una per sgravi parzialmente rimborsati.

Con nota prot. n. 342 del 17 gennaio 2014, il responsabile del servizio finanziario ribadiva l'insussistenza di debiti nei confronti di Esattorie e contestava integralmente la ricostruzione contabile proposta dalla società. Quindi, con nota del 30 dicembre 2014, lo stesso responsabile evidenziava espressamente che il valore di € 19.520,44 era stato determinato all'esito delle verifiche effettuate sugli importi indicati da Esattorie e contestava la sommatoria operata dalla società tra l'importo di € 19.960,57 e quello di € 19.520,44; inoltre, significativamente rilevava come quest'ultimo rappresentasse il risultato della rettifica della prima posta e non un credito ulteriore autonomamente esigibile.

Tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti, in definitiva, depone nel senso della non debenza da parte del Comune di una posizione

creditoria ulteriore rispetto a quella già risultante dai residui di gestione.

In tale contesto, gravava sulla parte attrice l'onere di dimostrare, mediante la produzione dei pertinenti provvedimenti e della relativa riconciliazione contabile, che la somma residua rivendicata (€ 9.378,21) fosse effettivamente riferibile a specifiche operazioni di sgravio e costituisse una posta distinta rispetto a quella già risultante dal verbale di consegna dei residui di gestione.

Neanche a seguito dell'ordinanza istruttoria, inoltre, sono emersi elementi in tal senso.

Il difetto di prova concernente il fondamento stesso del credito azionato assume carattere assorbente e comporta il rigetto della domanda anche in parte *qua*.

Da ultimo, per completezza, va affrontata la parte di domanda che sembrerebbe riferita ai debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018 (cd. decreto sulla "*pace fiscale*"), art. 4, fino a mille euro (cfr. il § 1 della parte espositiva, nella parte prima delle conclusioni).

La domanda, peraltro rivolta contro il Comune di San Massimo (v. p. 6, rigo 11 del ricorso), è del tutto inammissibile per l'assoluta genericità della prospettazione, che non giunge neanche all'indispensabile quantificazione del *petitum* o all'indicazione dei criteri per determinarlo.

6. – Conclusione.

Alla luce delle complessive risultanze istruttorie, il collegio ritiene che

il ricorso proposto dalla società ricorrente non possa trovare accoglimento perché in parte infondato (in relazione ad entrambe le partite creditorie sopra rivendicate) e in parte inammissibile.

7. – Regolamentazione delle spese.

Le spese di lite e del giudizio seguono la soccombenza (art. 31, co. 1 e 5 c.g.c.), e sono liquidate le prime come in dispositivo, applicando le tariffe professionali medie di cui al d.m. 55 del 2014 e ss.mm.ii. nei confronti della parte vittoriosa, con distrazione in favore del difensore, dovendosi interpretare la richiesta di questi, contenuta nella memoria di costituzione (di "*condannare, infine, parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore*…"), sufficiente ad integrare i presupposti di cui al co. 1° dell'art. 93 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. un., ord., 27/11/2019, n. 31033).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio a istanza di parte iscritto al n. 3927 del registro di Segreteria, rigetta il ricorso in epigrafe poiché in parte infondato ed in parte inammissibile.

Condanna la parte ricorrente, come sopra identificata:

- al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Montaquila, che si liquidano in € 5.314,00 oltre IVA se dovuta e CNPAF, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, con distrazione all'avv. Assunta Ester Ricci;

- alla rifusione delle spese della sentenza, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota in calce.

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 265,34 (duecentosessantacinque/34).
Il Responsabile della Segreteria
Teresa Ciarallo

Dispone che la sentenza sia trasmessa alla Segreteria conti giudiziali, deputata alla verifica sull'avvenuto deposito dei conti inerenti alle gestioni oggetto del presente giudizio, affinché ne riferisca al pubblico ministero.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso, nelle camere di consiglio del 22 ottobre e 5 novembre 2026.

Il relatore - estensore	Il Presidente
Marcello Iacubino	Maurizio Stanco
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 10 novembre 2026

F.to Il Responsabile della segreteria

Teresa Ciarallo

(firmato digitalmente)